COMUNE DI ROVIGO

SERVIZI DI STAFF AL SEGRETARIO GENERALE

UNITA' CONTRATTI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Longhin Riccardo

DETERMINAZIONE N. 3134 DEL 27/10/2022

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO, INTERESSI, SANZIONE E DIRITTI DI NOTIFICA PER OMESSO PAGAMENTO DA PARTE DEL LOCATORE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO INERENTE L'ANNUALITA' 2017/2018 DEL "CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN ROVIGO, VIA DELLA RESISTENZA CIVICO N. 4 DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI COMUALI" REP. N. 66 DELL'8 APRILE 2015.

SEGRETARIO

Visto il Decreto Sindacale n. 40 del 20/09/2019 con il quale è stato il Dott. Alessandro Ballarin quale Segretario titolare della sede di Segreteria del Comune di Rovigo;

Visto il Decreto Sindacale n. 42 del 24/09/2019 con il quale è stato conferito al Dott. Alessandro Ballarin l'incarico di direzione del Servizio Legale Contenzioso Rogito Contratti;

Premesso che:

- in data 8 aprile 2015 il Comune di Rovigo stipulava, in qualità di conduttore, il contratto di locazione di cui in oggetto con IRAS (locatore);
- ai sensi dell'art. 15 del contratto di cui in oggetto: "*Tutte le spese contrattuali conseguenti ed inerenti il presente contratto verranno ripartite in parti uguali tra i contraenti, ad eccezione di quelle relative all'imposta di bollo a carico del locatore, pattuendo che l'onere del pagamento dell'intero importo dell'imposta di registro, dovuta per il presente contratto, sia posta a carico del locatore verso il rimborso del 50% di spettanza del Comune fino alla scadenza del contratto. A tal fine il locatore dovrà produrre annualmente all'Amministrazione comunale la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'imposta nei termini di legge. Eventuali sanzioni per ritardati pagamenti saranno addebitate al locatore*";
- in data 8 luglio 2021 veniva notificato al Comune di Rovigo l'avviso di liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni n. T5Y 2015/3T/1423 allegato, di cui al prot. n. 48207 di pari data, recante i seguenti importi: euro 128,00= a titolo di imposta di registro inerente l'annualità 2017/2018 del contratto di cui in oggetto; euro 38,40= a titolo di sanzione per omesso assolvimento dell'imposta di registro inerente l'annualità 2017/2018 del contratto di cui in oggetto; euro 8,96= a titolo di interessi legali sull'imposta di registro inerente l'annualità 2017/2018 del contratto di cui in oggetto; euro 21,30= a titolo di spese di notifica; per un ammontare complessivamente pari ad euro 196,66=;
- con comunicazioni prot. n. 52484 del 22/07/2021, 73301 del 12/10/2021, 6412 del 28/01/2022, 28311 e del 26/04/2022 l'Ufficio Contratti del Comune di Rovigo chiedeva ad IRAS, tra l'altro, la trasmissione della ricevuta di avvenuto assolvimento dell'importo riportato nell'avviso di liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni n. T5Y 2015/3T/1423 anche al fine di poter

procedere al successivo rimborso del 50% dell'imposta di registro, ai sensi dell'art. 15 del contratto di cui in oggetto;

- in data 22/09/2022 veniva notificata al Comune di Rovigo la cartella di pagamento n. 099 2022 00019851 09 001 allegata (giusto protocollo n. 68275/2022) conseguentemente all'avvenuta iscrizione a ruolo delle somme riportate nell'avviso di liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni n. T5Y 2015/3T/1423, recante i seguenti importi: euro 128,00= a titolo di imposta di registro inerente l'annualità 2017/2018 del contratto di cui in oggetto; euro 38,40= a titolo di sanzione per omesso assolvimento dell'imposta di registro inerente l'annualità 2017/2018 del contratto di cui in oggetto; euro 26,81= a titolo di interessi legali sull'imposta di registro inerente l'annualità 2017/2018 del contratto di cui in oggetto; euro 21,30= a titolo di spese di notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni n. T5Y 2015/3T/1423; euro 5,88= a titolo di diritti di notifica spettanti ad Agenzia delle Entrate-Riscossione; per un ammontare complessivamente pari ad euro 220,39=;
- con comunicazione prot. n. 68700 del 22/09/2022 indirizzata ad IRAS l'Ufficio Contratti del Comune di Rovigo comunicava ad IRAS, tra l'altro:

  - "*che – al fine di evitare l'esecuzione forzata, da parte dell'Amministrazione Finanziaria, della cartella di pagamento indicata in oggetto (...) – lo scrivente Ente conduttore della locazione di cui al contratto rep. n. 66/2015 provvederà ad assolvere l'importo riportato nella citata cartella entro sessanta giorni dalla notifica della stessa*";
- - che "*Visto l'art. 15 del contratto rep. n. 66/2015 allegato, si intima la SV a corrispondere l'importo pari ad euro 156,39 a favore della Tesoreria del Comune di Rovigo c/o Intesa Sanpaolo, sede di Rovigo, cod. IBAN: IT52R0306912117100000046187 (causale: "imposta di registro annualità 2017 contratto rep. 66/2015") entro dieci giorni dalla ricezione della presente; in difetto lo scrivente Ente conduttore procederà all'emissione dell'ingiunzione fiscale di cui al RD n. 639/1910 nei confronti della SV per il recupero della somma predetta (pari alla differenza tra il maggior importo riportato nella citata cartella di pagamento e quanto dovuto dallo scrivente Ente conduttore alla SV a titolo di rimborso del 50% dell'imposta di registro per l'annualità 2017 ai sensi dell'art. 15 del contratto rep. n. 66/2015)*";

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 17 DPR n. 131/86 "*Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta puo' essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno*"; in quest'ultimo caso l'imposta di registro deve essere assolta entro trenta giorni dalla scadenza dell'annualità precedente;
- ai sensi dell'art. 57 del DPR n. 131/86 "*Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti*";
- ai sensi della Risoluzione del 28/03/2001 n. 36 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso "*nell'ipotesi di omesso versamento dell'imposta di registro relativa ad annualita' successive alla prima, si rende applicabile la sanzione amministrativa prevista dall'art. 13, comma 2 –* attuale comma 3 *– del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell'importo non versato (...) L'eventuale mancato versamento nei termini, pertanto, non configura una ipotesi di omessa registrazione sanzionabile a norma dell'art. 69 del citato testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, bensi' una delle ipotesi di tardivo pagamento previste dalla disposizione di carattere generale di cui al citato comma 2 –* attuale comma 3 *– dell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997*".
- in forza dell'art. 15 del contratto di cui in oggetto è stato stabilito che: "*l'onere del pagamento dell'intero importo dell'imposta di registro, dovuta per il presente contratto, sia posta a carico del*

locatore verso il rimborso del 50% di spettanza del Comune fino alla scadenza del contratto. A tal fine il locatore dovrà produrre annualmente all'Amministrazione comunale la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'imposta nei termini di legge. Eventuali sanzioni per ritardati pagamenti saranno addebitate al locatore";

- l'art. 15 del contratto di cui in oggetto è efficace esclusivamente nei rapporti tra le parti contraenti, non essendo idoneo ad escludere la responsabilità solidale di ambo i contraenti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria conseguente ad omesso assolvimento dell'imposta di registro, come chiarito con Circolare n. 27/E del 13/6/2016 dell'Agenzia delle Entrate;
- ai sensi dell'art. 76 comma 2 bis del DPR n. 131/86 "*l'imposta relativa alle annualita' successive alla prima, alle cessioni, risoluzioni e proroghe di cui all'articolo 17, nonche' le connesse sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento*" e che, pertanto, il termine decadenziale dell'azione della finanza non risulta attualmente spirato dato che l'imposta di registro in questione non risulta essere stata assolta entro il relativo termine spirato il 16/04/2017;
- è interesse del Comune conduttore evitare l'esecuzione forzata, da parte dell'Amministrazione Finanziaria, della cartella di pagamento n. 099 2022 00019851 09 001 e, pertanto, si rende necessario assolvere l'importo pari ad euro euro 220,39= riportato nella citata cartella entro il 18 novembre 2022, fatto salvo il recupero di euro 156,39= nei confronti di IRAS nel caso di omesso rimborso spontaneo della stessa somma da parte di quest'ultima a favore del Comune locatore entro 10 gg. dalla trasmissione della citata comunicazione prot. n. 68700 del 22/09/2022;
- Il Responsabile del procedimento è il Dott. Riccardo Longhin, designato con atto dirigenziale prot. n. 56493 del 01/09/2020 integrato con decreto dirigenziale n. 103 del 05/07/2022.

Visti:

- Il D.Lgs. 267 del 18/08/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e s.m.i. ed in particolare l'art. 191, c. 1 del medesimo TUEL;
- L'art. 16 comma 3 del Vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;
- Il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata;
- La Delibera del Consiglio Comunale n. 96 del 28.12.2021 di approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2022/2024, relativa nota di aggiornamento al DUP 2022/2024, bilancio di previsione esercizio 2022/2024 e relativi allegati;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e sono date per integralmente riportate;
2. Di impegnare a favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, a titolo di spese di registrazione dell'annualità 2017/2018 del contratto di cui in oggetto - la somma complessivamente pari ad Euro 220,39=:

- di cui euro 64,00= a titolo di 50% dell'imposta di registro inerente l'annualità 2017/2018 del contratto di cui in oggetto (quota parte a carico conduttore), mediante imputazione al Capitolo 0401701751 denominato "Imposta di registro e di bollo" (conto finanziario U.1.02.01.02.001), dando atto che si tratta di spesa obbligatoria per legge;
- di cui euro 64,00= a titolo di 50% dell'imposta di registro inerente l'annualità 2017/2018 del contratto di cui in oggetto (quota parte a carico locatore), mediante imputazione al Capitolo 0404054059 denominato "restituzione di imposte e tasse di natura corrente per conto di terzi - imposte di registro

e di bollo" (conto finanziario U.7.02.05.01.001), dando atto che si tratta di spesa obbligatoria per legge;

- di cui euro 38,40= a titolo di sanzione per omesso assolvimento, da parte del locatore, dell'imposta di registro inerente l'annualità 2017/2018 del contratto di cui in oggetto, mediante imputazione al Capitolo 0401701752 denominato "Sanzioni Amminsitrative" (conto finanziario U.1.10.05.01.001), dando atto che si tratta di spesa obbligatoria per legge;
- di cui euro euro 26,81= a titolo di interessi legali sull'imposta di registro inerente l'annualità 2017/2018 del contratto di cui in oggetto, mediante imputazione al Capitolo 0401601625 denominato "Interessi passivi per ritardati pagamenti e sanzioni – interessi di mora" (conto finanziario U.1.07.06.02.001), dando atto che si tratta di spesa obbligatoria per legge;
- di cui euro 5,88= a titolo di diritti di notifica della cartella di pagamento n. 099 2022 00019851 09 001 allegata, mediante imputazione al Capitolo 0401301388 denominato "Spese per servizi amministrativi" (conto finanziario U.1.03.02.16.999), dando atto che si tratta di spesa obbligatoria per legge;
- di cui euro 21,30= a titolo di spese di notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni n. T5Y 2015/3T/1423, mediante imputazione al Capitolo 0401301388 denominato "Spese per servizi amministrativi" (conto finanziario U.1.03.02.16.999), dando atto che si tratta di spesa obbligatoria per legge.

3. Di liquidare - mediante l'allegato "modulo di pagamento PagoPA" e a favore dell'"Agenzia delle entrate-Riscossione AGENTE DELLA RISCOSSIONE - PROV. RO", a titolo di: imposta di registro, interessi, sanzione e diritti di notifica per omesso pagamento dell'imposta di registro inerente l'annualità 2017/2018 del contratto di cui in oggetto - la somma complessivamente pari ad euro 220,39= di cui agli impegni di spesa indicati al precedente punto n. 2.
4. Di accertare in entrata la somma complessivamente pari ad euro 156,39=:

- di cui euro 64,00=, al capitolo 0406056059 denominato "riscossione di imposte e tasse di natura corrente per conto di terzi - imposte di registro e di bollo" (conto finanziario E.9.02.05.01.001) e a titolo di rimborso del 50% dell'imposta di registro inerente l'annualità 2017/2018 del contratto di cui in oggetto corrisposta dal Comune conduttore in luogo del locatore inadempiente;
- di cui euro 92,39= al capitolo 0403561620 denominato "concorsi e rimborsi vari" (conto finanziario E.3.05.02.03.005) e a titolo di rimborso delle somme assolte dal Comune conduttore in luogo del locatore inadempiente - a favore dell'Amministrazione finanziaria e in esecuzione della cartella di pagamento n. 099 2022 00019851 09 001 allegata - di cui: euro 38,40= a titolo di sanzione per omesso assolvimento dell'imposta di registro inerente l'annualità 2017/2018 del contratto di cui in oggetto; euro 26,81= a titolo di interessi legali sull'imposta di registro inerente l'annualità 2017/2018 del contratto di cui in oggetto; euro 21,30= a titolo di spese di notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni n. T5Y 2015/3T/1423 allegato; euro 5,88= a titolo di diritti di notifica spettanti ad Agenzia delle Entrate-Riscossione.

5. Di disporre che il competente Ufficio provveda all'avvio del procedimento di recupero della somma pari ad euro 156,39= - somma pari alla differenza tra il maggior importo riportato nella citata cartella di pagamento e quanto dovuto dal Comune conduttore al locatore IRAS a titolo di rimborso del 50% dell'imposta di registro per l'annualità 2017/2018 ai sensi dell'art. 15 del contratto rep. n. 66/2015 - nei confronti di IRAS nel caso di omesso rimborso spontaneo della stessa somma da parte di quest'ultima a favore del Comune locatore entro 10 gg. dalla trasmissione della citata comunicazione prot. n. 68700 del 22/09/2022;

6. Di disporre che il presente atto venga trasmesso alla Sezione Risorse Finanziarie - Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
7. Di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo on-line del Comune, avviene nel rispetto della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
8. Di dare atto di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs.33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente - sezione Provvedimenti - Provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'ente, nonché nella sezione "Beni immobili e gestione patrimonio - Canoni locazione o affitto" del sito web dell'ente.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

SEGRETARIO
Alessandro Ballarin

Documento sottoscritto con firma digitale